

STATUTO

FE.N.CO.

ALLEGATO A°

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI ESTERI

RACC. N. 11752

IN ITALIA

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - La Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia (FE.N.CO.) è un'Associazione disciplinata dal presente Statuto e dal Codice Civile. I Consoli Onorari, i Consoli di Carriera, gli Ambasciatori e i Diplomatici e Consoli anche in pensione, che vi si iscrivono ne costituiscono gli associati effettivi. I soci aggregati vengono nominati, su proposta di un socio effettivo, per approvazione unanime del Consiglio Direttivo tra le personalità del mondo scientifico, clinico, accademico, culturale, sociale e istituzionale che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto. I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, Enti o società che intendano partecipare al funzionamento dell'Associazione dal punto di vista finanziario. Essi sono tenuti al versamento della "quota associativa sostenitori" e non hanno diritto di voto. La Federazione resterà vigente sino al suo scioglimento.

Art. 2 - La sede associativa della Federazione è in Roma.

Possono essere fissate in base alle esigenze ulteriori sedi operative in altre città.

Art. 3 - La Federazione si propone di:

- tenere alto - insieme con il prestigio del ruolo della Federazione l'importanza del servizio svolto da Diplomatici e Consoli, affermandone i valori sociali, culturali ed economici;

- partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo internazionale diplomatico, economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo diplomatico;

- contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all'etica del servizio e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro introduzione al mondo diplomatico;

- tutelare nei modi consentiti dalle vigenti norme internazionali la dignità ed il prestigio delle missioni consolari svolte dai funzionari onorari. La Federazione, per realizzare i sopra detti scopi, potrà creare o partecipare a consociazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano come scopo la promozione o il riconoscimento dei suoi stessi valori,

nonché ad organizzazioni per la formazione culturale ed educativa che perseguano le sue stesse finalità, anche attraverso appositi organismi.

La realizzazione degli scopi della Federazione sarà attuata dal Consiglio Direttivo, secondo le direttive della Assemblea dei soci.

Art. 4 - La Federazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può costituire Gruppi settoriali o inter-settoriali, Comitati, Commissioni etc. ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per meglio realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 - Il patrimonio della Federazione è costituito:

- da tutti i beni, acquisiti a titolo oneroso o gratuito e dai loro frutti;
- dalle quote associative e dai contributi di cui ai successivi articoli. La Federazione non può distribuire in alcun modo utili od avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma durante la propria vita, ne può procedere a ripartizioni patrimoniali in modo difforme da quello di cui al successivo art. 35 al momento della cessazione volontaria.

Art. 6 La Federazione per la gestione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, si vale, oltre che dei redditi del proprio patrimonio, delle

quote associative di cui al successivo art. 7, dei contributi volontari dei nuovi associati finalizzati anche a specifici progetti della Federazione, di versamenti volontari o straordinari dei soci e di eventuali entrate straordinarie.

Art. 7 - Gli associati, salvo gli associati onorari e i casi previsti in Statuto, sono tenuti al versamento di una quota di adesione alla Federazione e di una quota annua da corrispondere, in via anticipata, non oltre il 30 giugno di ogni anno. La misura della quota di adesione e di quella annua è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci.

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. - 8 Organi della Federazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
4. il Presidente Onorario;
5. il Comitato di Garanzia;
6. Il Coordinatore Nazionale;
7. il Tesoriere;
8. il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti;
9. il Probiviro o il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli Organi della Federazione operano in totale gratuità, salvo meri rimborsi di spese preventivamente

autorizzate e nei limiti predefiniti, e ciò per meglio configurare giuridicamente l'Ente come non avente finalità lucrative.

TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto chiuso al 31 Dicembre dell'anno precedente. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Federazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 10 - La convocazione dell'Assemblea è effettuata, con mezzi telematici, con lettera raccomandata o con altra comunicazione scritta, ad ogni associato presso il domicilio o recapito da lui comunicato alla Federazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può prevedere che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale per la costituzione dell'Assemblea, la riunione avvenga in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore e non oltre il quinto giorno fissato per la prima riunione. Nell'avviso, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, deliberati dal Consiglio Direttivo, e quando la convocazione avviene per l'approvazione di un rendiconto, il suo estratto è unito all'avviso. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con mezzi telematici inviati o con telegramma, almeno otto giorni di calendario prima della riunione.

Art. 11 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto al voto solo i soci effettivi in regola con i versamenti di cui all'art. 7. Essi possono anche farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, che deve rimanere conservata negli atti. Le deleghe rilasciate per la prima convocazione si intendono conferite anche per la seconda, salvo espressa limitazione.

Art. 12 - L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto

al voto. Nelle deliberazioni di approvazione di un rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Art. 13 - L'Assemblea si tiene di norma presso la sede della Federazione o in altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per exequatur ancora in essere, anzianità che andrà calcolata dalla data di prima concessione; mancando le persone suddette, l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente, scegliendolo preferibilmente fra gli altri Vice Presidenti se presenti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da persona proposta dal Presidente, col consenso dell'Assemblea.

TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri eletti dall'Assemblea con scrutinio segreto. Gli eletti, qualora non già soci, dovranno accettare la carica entro trenta giorni dalla comunicazione effettiva. In caso di accettazione acquisiranno la qualifica di socio. Su proposta del Pre-

sidente, il Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento nomina sino a tre Vice Presidenti. In sede di costituzione dell'Associazione, la nomina dei Vice Presidenti e del Tesoriere spetterà all'assemblea dei soci fondatori.

I Membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche direttive in altre associazioni Nazionali o Internazionali di Categoria e/o svolgere operazioni che possano generare conflittualità di interessi e rappresentanza.

Il conflitto di interessi deve accertarsi con riguardo al concreto contenuto dell'operazione.


Art. 16 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su ogni questione non riservata all'Assemblea. Il Consiglio può delegare, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più Consiglieri alcune specifiche iniziative o compiti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla organizzazione e sulla realizzazione delle iniziative connesse al raggiungimento delle finalità statutarie. Assume le deliberazioni in materia disciplinare su parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 17 - I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre esercizi sociali, e possono essere rieletti nell'incarico ricoperto tre

volte per un uguale periodo consecutivo. Tale norma entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2019, ove verrà riconfermato il consiglio attualmente in carico al fine di permettere un futuro armonico passaggio di consegne. Nel caso di dimissioni di un Consigliere, prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione; il sostituto, se confermato, dalla prima Assemblea, resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri eletti decade l'intero Consiglio. In questo caso, il Presidente o un Vice Presidente o, in loro mancanza, il Consigliere più anziano per exequatur, deve immediatamente convocare l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio e delle cariche sociali.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei Consiglieri; e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno in corso e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Giugno.

Art. 19 - La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, anche con mezzi



telematici, e deve essere inviata a ciascun Consigliere, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nell'avviso sono indicati il luogo della riunione e le materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviata almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Sono valide le riunioni tenute in teleconferenza od in altra modalità consentita con uso di nuove o future tecnologie, purché tutti i Consiglieri siano stati convocati ed abbiano la materiale possibilità di intervento. Il Presidente e il Segretario Verbalizzatore devono essere presenti nello stesso luogo. Della riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale, nel quale si dà atto della trasmissione dell'avviso di convocazione e dei Consiglieri assenti.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente con più alta qualifica di rappresentanza istituzionale o, in subordine, più anziano di exequatur

in essere; mancando le persone suddette, il Consiglio nomina di volta in volta il Presidente per quella seduta. Le funzioni di Segretario Verbalizzatore sono svolte da persona designata dal Presidente.

TITOLO VI PRESIDENTE POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA

Art. 22 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi sociali e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta per un uguale periodo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente sono riconosciuti i poteri di firma della Federazione e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni anche di rappresentanza della Federazione sono assunte dal Vice Presidente con più alta qualifica di rappresentanza istituzionale, o in subordine, più anziano per exequatur in essere.

Art. 23 - Il Presidente, nell'ambito dei suoi poteri, può nominare procuratori generali o speciali per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VII PRESIDENTE ONORARIO

Art. 24

1. Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i soggetti che si sono distinti per ampi meriti riconosciuti in campo diplomatico, accademico, e istituzionale, culturale, economico e scientifico e che condividono le finalità dell'Associazione, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

2. Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea nella definizione dei programmi e delle attività dell'Associazione; il suo parere è obbligatorio ma non vincolante.

3. Il Presidente Onorario ha altresì la facoltà di presenziare alle riunioni e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.

4. La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito.

TITOLO VIII I VICE PRESIDENTI

Art. 25 - I Vice Presidenti sono in numero di tre e vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Tra questi il vice Presidente con la più alta qualifica di rappresentanza istituzionale o, in subordine più anziano per exequatur in essere, rappresenta l'associazione in

caso di assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX COMITATO DI GARANZIA

Art. 26

1. Il Comitato di Garanzia è l'organo collegiale di orientamento e di controllo dell'attività degli associati e contribuisce a tutelare l'immagine e la reputazione dell'Associazione.


2. E' composto da un Presidente, da due membri effettivi del Comitato stesso, eletti dall'Assemblea tra gli Ambasciatori e i Consoli al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, e con esperienza, prestigio ed autorevolezza idonee al ruolo e alle responsabilità.

3. Il Comitato di Garanzia resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di una volta consecutivamente.

4. Il Comitato di Garanzia:

- promuove tra i soci l'attenzione all'etica dei comportamenti professionali e coopera, a questo fine, con gli altri organi dell'Associazione;

- vigila sul rispetto dello Statuto e del Codice Etico da parte degli Associati e avvia, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altri colleghi o di soggetti terzi o quando comunque abbia notizia di comportamenti potenzialmente non corretti, la fase istruttoria per



verificare la sussistenza di eventuali violazioni da parte degli Associati;

- in caso di valutazione accertata di comportamenti lesivi del Codice Etico o dello Statuto, previa consultazione del Collegio dei Proibiviri eroga le sanzioni previste e ne dà comunicazione al Presidente dell'Associazione che provvede alla loro attuazione;

- interviene in caso di controversie che insorgano tra gli Associati o tra l'Associazione e un Associato e, qualora non rilevi la sussistenza di comportamenti lesivi, si adopera per un'amichevole composizione delle vertenze;

- monitora il regolare funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi e, su richiesta del Presidente, esprime pareri sulla corretta interpretazione delle regole associative.

TITOLO X COORDINATORE NAZIONALE

Art. 27

1. Il Coordinatore Nazionale viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Il Coordinatore Nazionale ha il compito di sviluppare le relazioni tra i Corpi Consolari e la Federazione e con le Autorità locali e nazionali in concerto con la Presidenza e il Consiglio Direttivo ed è organo del Consiglio Direttivo.

TITOLO XI TESORIERE

Art. 28 - Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, provvede al controllo di merito della gestione economica della Federazione in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo e delle procure rilasciate dal Presidente. In particolare il Tesoriere: a) autorizza, in assenza del Presidente, le spese approvate dal Consiglio Direttivo e, su mandato del Presidente, quelle necessarie e urgenti, anche in mancanza di previa approvazione del Consiglio Direttivo che saranno comunque sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; b) sovrintende alla gestione di operazioni finanziarie e patrimoniali; c) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

TITOLO XII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da uno e sino a tre Membri Effettivi ed eventualmente da uno e sino a due Supplenti, scelti preferibilmente negli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche fra soggetti non appartenenti alla Federazione. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il loro Presidente. Il Collegio resta in carica tre esercizi sociali. Compiti del Collegio sono la revisione

ed il controllo della gestione economico-patrimoniale della Federazione. Il Collegio prepara una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo. Esso può svolgere attività di controllo ed ispezione su tutti gli atti e gli impegni di spesa dell'Associazione. I Revisori dei Conti possono assistere, a loro domanda, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

TITOLO XIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri è formato da uno e sino a cinque membri effettivi ed eventualmente da uno e sino a due supplenti. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e il loro Presidente. Durano in carica tre esercizi sociali e ciascuno dei suoi membri è rieleggibile una sola volta per un uguale periodo consecutivo. I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi dimissionari o comunque impossibilitati ad assolvere l'incarico sino alla scadenza dell'originario triennio dall'elezione.

Art. 31 - Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente della Federazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia o di un associato, esprime il proprio parere consultivo in merito a situazioni e comportamenti di associati in contrasto con il codice etico della Federazione. Il parere, previa istruttoria

riservata ed esame della memoria difensiva dell'interessato, deve essere motivato.

TITOLO XIV ALBO D'ORO DELLA FEDERAZIONE

Art. 32 - Viene istituito un albo d'oro della Federazione in cui vengono iscritti automaticamente i Presidenti, i Soci Fondatori o altre persone approvate dalla Assemblea su proposta del Direttivo scelte per meriti speciali acquisiti nella vita Associativa al momento della cessazione del loro incarico.

TITOLO XV MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 33 - Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria, in prima e seconda convocazione, costituite con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in terza convocazione, con la presenza, di persona o per delega di almeno il 15% (quindici per cento) degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

TITOLO XVI CESSAZIONE DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO

Art. 34 - La qualità di associato alla Federazione permane con la durata della vita fisica del socio. La decadenza dalla qualità di associato può essere inoltre deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio

Direttivo per il mancato versamento della quota sociale relativa all'anno precedente l'esercizio in corso, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione del sollecito inviato a firma del Presidente della Federazione con supporto elettronico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dell'associato, quale risulta dagli atti della Federazione. Il socio può dimettersi dalla Federazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e previo versamento di eventuali quote associative ancora dovute. La cessazione della qualità di associato non comporta né per il socio, né per i suoi eredi od aventi causa, diritto a rimborsi di quote o a distribuzione di fondi, riserve, o accantonamenti effettuati dalla Federazione a qualsiasi titolo.

TITOLO XVII SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 35 - Lo scioglimento volontario della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che può svolgersi anche con la modalità della video conferenza, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio, e dei beni che, con l'approvazione dell'autorità tutoria di riferimento normativo e salva diversa disposizione

imposta dalla legge, verranno dai liquidatori trasferiti ad enti consimili affinché sia assicurato il raggiungimento dei medesimi fini.

Firmato: Giorgio Malfatti Di Monte Tretto

Patrizia Brugnoli.

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, 20 MAGGIO 2019

